

ORDINANZA N. 6/CNE

SISTEMA VIARIO LAND SIDE DELL'AEROPORTO CANOVA DI TREVISO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE NORD EST

RITENUTO NECESSARIO:

- razionalizzare ed aggiornare la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di automezzi, mezzi speciali ed ogni altro mezzo adibito al trasporto di persone e cose per uso privato e/o pubblico alle/sulle aree demaniali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto "Canova" di Treviso (di seguito "Aeroporto"), anche per le modifiche introdotte nel tempo ai flussi veicolari a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza;
- reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta di detti autoveicoli nel sedime aeroportuale;
- disciplinare i servizi pubblici e privati che effettuano il trasporto passeggeri da/per l'Aeroporto, anche al fine di prevenire e, se necessario, reprimere il fenomeno dell'abusivismo;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme di attuazione degli artt. 15 ultimo comma e 1 penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- La Legge regionale del Veneto 30 ottobre 1998, n. 25 sulla disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 'Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;
- il Decreto Legislativo 2 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.M. Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927,929 e 923 del Codice Civile";
- il Decreto n. 153 del 16 aprile 2013 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che approva la Convenzione n. 13/2010 sottoscritta tra Enac e Società di Gestione AerTre SpA in data 14 ottobre 2010 per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Treviso;
- l'art. 9 comma 3 della predetta Convenzione che qualifica il Gestore Aeroportuale quale "ente proprietario", per l'intera durata della Concessione, ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- la Legge 22 marzo 2012, n. 33 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
- le prescrizioni impartite dalla Prefettura di Treviso in sede di riunione del 29.04.2015, circa la delimitazione con sbarra e accesso controllato dell'area prospiciente l'aerostazione dell'aeroporto A. Canova;
- la planimetria di "adeguamento viabilità di accesso aerostazione di Treviso" del marzo 2016, allegata alla presente;
- la regolamentazione predisposta dal Gestore Aeroportuale, presentata con nota 313 del 15 febbraio 2016 e successiva modifica inviata con fg. 617 del 24 marzo 2016 pubblicata sul sito www.trevisoairport.it.

ORDINA

GENERALITA'

Art. 1

1. La circolazione e la sosta dei veicoli di qualsiasi genere nell'ambito del sistema viario aperto al pubblico transito e di pertinenza dell'aeroporto, sono regolamentate, per quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni e integrazioni.
2. In prossimità dell'aerostazione il flusso veicolare è consentito, ove possibile, in unico senso di marcia, nel rispetto dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
3. La segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità aperta al pubblico transito del sedime dell'Aeroporto è quella riportata nella planimetria, di cui al "VSTI".



eccezione di quelle utilizzate per i cantieri, saranno efficaci dalla data di apposizione del "visto" del Direttore Aeroportuale sulla nuova planimetria prodotta dal Gestore Aeroportuale e asseverata dai post holders progettazione, terminal e manutenzione dell'Aeroporto per quanto riguarda la conformità sulle norme vigenti. La documentazione relativa sarà depositata presso la Direzione Aeroportuale e diffusa a cura del Gestore Aeroportuale.

5. Nel caso si rendesse necessario apportare variazioni e/o introdurre nuove prescrizioni all'attuale configurazione della viabilità aperta al pubblico transito dell'aeroporto, come indicata nei VISTI, tali modifiche, supportate dalla necessaria documentazione, saranno approvate con specifica Ordinanza del Direttore Aeroportuale.

Art. 2

E' fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali per attraversare le strade e recarsi alle aerostazioni o spostarsi dalle aerostazioni ai parcheggi.

Art. 3

Alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di sosta, provvede il Gestore Aeroportuale.

Art. 4


1. Gli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di qualsiasi genere dovranno mantenere, nelle aree di cui all'art. 1, una velocità non superiore ai 30 km/ora, fatto salvo diversa prescrizione opportunamente segnalata.
2. I conducenti degli stessi dovranno comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli da loro condotti non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.
3. Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, dovranno essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.

Art. 5

E' fatto assoluto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere, nell'ambito delle aree di cui all'art. 1, di transitare e sostare sulle aiuole od aree a verde assimilabili alle stesse, sulle porzioni esterne alla carreggiata come contraddistinte da segnaletica, in corrispondenza delle intersezioni e sui marciapiedi come previsto dal Codice della Strada.

Art. 6

1. E' fatto divieto, ai proprietari e conducenti di veicoli di qualsiasi genere, di procedere al lavaggio dei propri mezzi nell'ambito delle aree di cui all'art. 1. Sulle stesse aree è fatto divieto ai medesimi di effettuare operazioni di manutenzione, salvo che per comprovata necessità ed in quest'ultimo caso dovranno essere rimossi, a spese e cura degli interessati, eventuali materiali di risulta e residui delle lavorazioni nonché bonificata l'area da eventuali residui liquidi.

- 
2. Nello stesso ambito è vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti, se non per motivi pertinenti all'uso cui sono destinati ad opera delle persone espressamente autorizzate.
 3. E' fatto divieto a tutti i mezzi in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per l'intero periodo di permanenza in Aeroporto.

Art. 7

1. Le aree a parcheggio ad uso pubblico sono gestite dal Gestore Aeroportuale, anche tramite Società all'uopo individuate, secondo le modalità e nei limiti fissati dalle normative in materia. Le tariffe d'uso dei parcheggi dovranno essere esposte all'ingresso degli stessi. Il gestore di tali parcheggi provvederà all'emissione e all'aggiornamento di apposita regolamentazione disciplinante la sosta e la circolazione in tali spazi.
2. A seguito delle prescrizioni impartite dalla Prefettura di Treviso in data 29 aprile 2015, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, si regola l'accesso all'area prospiciente l'aerostazione attraverso l'apposizione di sbarra e accesso controllato con sistema di lettura di targa. Tale area viene denominata di seguito "Area Riservata".
3. L'accesso in Area Riservata è consentito ai soli veicoli autorizzati e precedentemente registrati presso il Gestore AerTre SpA, appartenenti alle seguenti categorie: Enti di Stato e di Soccorso, Taxi del Comune di Treviso, Autobus delle Società di Trasporto pubblico di linea - con regolare subconcessione stipulata con il Gestore AerTre SpA - mezzi operativi e auto di servizio del medesimo Gestore.
4. L'apertura della sbarra viene gestita – per conto del Gestore Aeroportuale – dalla centrale operativa della security aeroportuale (Triveneto Sicurezza Srl). Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso nell'Area Riservata dovranno mantenere sempre pulite le targhe e distare almeno 2 metri dal veicolo che precede e sono vietati gli accodamenti.
5. Nel caso in cui si renda necessario sgomberare la corsia di ingresso e di uscita all'/dall'Area o in presenza di anomalie o guasti al sistema d'accesso all'Area Riservata AerTre provvederà a gestirne l'evento per il ripristino a specifica.

Art. 8

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio individuate da segnaletica orizzontale e verticale al di fuori dell'Area Riservata.

Art. 9

Il Gestore Aeroportuale individua un'area, anche esterna al sedime aeroportuale, nella quale verranno ricoverati, senza obbligo di custodia, i veicoli e gli altri mezzi rimossi ai sensi della presente Ordinanza, per motivi di Legge o di sicurezza.

AUTOMEZZI PRIVATI

Art. 10

E' fatto divieto a tutti gli automezzi, veicoli e motoveicoli di qualsiasi genere, di sostare al di fuori delle zone appositamente stabilite.

Art. 11

Nel caso in cui un veicolo rimosso, ricoverato ai sensi del precedente art. 9, rimanga in sosta nell'area di ricovero per più di 60 (sessanta) giorni, da accertarsi attraverso apposita verbalizzazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, interessati della problematica, opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

Art. 12

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinverranno veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO

Art. 13

1. E' fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per l'intero periodo di permanenza in Aeroporto. Al fine di non determinare intralcio alla circolazione, tali mezzi devono posizionarsi correttamente sugli stalli appositamente predisposti, anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.
2. Agli autobus delle Società di trasporto pubblico di linea, con regolare subconcessione con il Gestore sono assegnati stalli dedicati all'interno dell'Area Riservata.
3. Per gli altri mezzi ingombranti, gli autobus e i minibus sono stati predisposti da parte del Comune stalli dedicati al di fuori del sedime aeroportuale.
4. All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte degli operatori di trasporto di cui sopra.

TAXI

Art. 14

1. All'interno dell' Area Riservata è individuato uno spazio di sosta/fermata per i Taxi titolari di licenze rilasciate dal Comune di Treviso e che hanno sottoscritto con il Gestore apposita subconcessione.
2. E' fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

- 
3. I taxi provenienti da altri Comuni potranno effettuare le operazioni di carico/scarico passeggeri nelle aree appositamente predisposte presso il parcheggio ad uso pubblico, situato di fronte al terminal, denominato "P.A." e potranno stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con il Gestore del parcheggio.

Art. 15

1. Qualora motivate esigenze di traffico od operative lo richiedano, il Gestore Aeroportuale potrà procedere, in qualunque momento, previa comunicazione alla Direzione Aeroportuale Nord-Est di ENAC - come previsto dalla Convenzione richiamata nei VISTI - a spostamenti, modifiche, variazioni dei parcheggi dati in subconcessione ai singoli operatori e/o a ridurre o aumentarne il numero.
2. E' fatto divieto ai veicoli che accedono alle aree di cui ai precedenti artt. 13 e 14, di sostare al di fuori degli stalli ad essi riservati o di arrecare ostacolo all'accesso e/o all'uscita alle/dalle aree riservate o alla circolazione all'interno delle medesime.
3. E' vietata, altresì, qualsiasi attività di procacciamento di clienti all'interno del sedime aeroportuale da parte di soggetti che svolgono, senza le prescritte autorizzazioni di legge, attività assimilate o assimilabili a quelle di cui agli artt. 13 e 14 che precedono.

SHUTTLE / NCC

Art. 16

1. Le attività che effettuano servizio di "Shuttle/navetta" con le attività commerciali e ricettive locali ed i veicoli autorizzati, con idonea licenza/autorizzazione, al noleggio con conducente potranno usufruire, per il carico/scarico della clientela, del parcheggio ad uso pubblico situato di fronte al terminal denominato "P.A." e potranno stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con il Gestore del parcheggio.
2. All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte degli operatori di trasporto di cui sopra.

ENTI DI STATO e VEICOLI DI SOCCORSO E IN SERVIZIO DI EMERGENZA

Art. 17

1. I mezzi di servizio degli Enti di Stato potranno accedere all'Area Riservata solo se accreditati presso il Gestore Aeroportuale. La sosta è consentita solo sugli stalli appositamente contrassegnati.
2. Gli Enti di Stato possono far accedere mezzi non registrati qualora ne ravvedano la necessità per motivi di servizio.
3. E' consentito l'accesso all'Area Riservata ai mezzi di soccorso e a quelli in servizio di emergenza.

SANZIONI

Art. 18

I trasgressori delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, fatto salvo ogni ulteriore intervento delle autorità competenti per mancato rispetto della presente Ordinanza e saranno perseguiti a termini di Legge e Regolamenti, nonché ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

Art. 19

1. I veicoli in sosta vietata che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti e delle strutture aeroportuali verranno rimossi.
2. Verranno inoltre rimossi tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata o nelle "zone rimozioni" indicate da apposita segnaletica.
3. Nei confronti dei responsabili, oltre a procedersi alla elevazione di sanzione, verrà addebitato il costo delle operazioni di rimozione e ricovero del veicolo stesso.
4. Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza relative all'accesso, sosta e fermata in Area Regolamentata è soggetto al pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 309, così come stabilito dall'art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione.

Art. 20

1. I conducenti di auto pubbliche da piazza che trasgrediscono le norme del Regolamento Comunale sul servizio taxi vigenti, saranno perseguiti anche nei termini ivi previsti.
2. Altresì, i conducenti o gli operatori di servizi NCC e trasporto pubblico di linea saranno soggetti alle sanzioni previste dalle rispettive normative nazionali o locali in materia.
3. A tal fine il Gestore Aeroportuale e/o gli organi delle Forze dell'Ordine operanti in Aeroporto trasmetteranno le risultanze di eventuali violazioni rilevate in Aeroporto alle competenti Amministrazioni perché procedano con le rispettive azioni d'istituto nei confronti dei trasgressori.

Art. 21

Il Gestore Aeroportuale disciplina, negli accordi con operatori presenti in Aeroporto, che la violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e/o a disposizioni attinenti l'accesso o la sosta in ambito aeroportuale comporta la decadenza e/o la risoluzione degli accordi intercorsi.



ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Art. 22

Gli Organi preposti, in Aeroporto, al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, sono quelli previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione collegate e dal Codice della Navigazione.

Art. 23

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

TERMINI E ABROGAZIONI

Art. 24


La presente Ordinanza:

1. entra in vigore alle ore 00.00 del 4 aprile 2016;
2. abroga espressamente le Ordinanze ENAC: n. 3/92, e 34/13 nonché tutte le altre precedenti disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza;
3. è distribuita a cura del Gestore Aeroportuale.

Aeroporto Marco Polo, li 29 marzo 2016

Il Direttore


Dott.ssa Roberta Carli



AERTRE S.p.a.: LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO AEROSTAZIONE DI TREVISO
PLANIMETRIA CON SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: AS BUILT

AERTRE S.p.a.
Accountable Manager
Gianni Antonio Barberi

Marzo 2016



AERTRE S.p.a.
Post Holder Progettazione
Ing. *Virgilio Mazzocco*

AERTRE S.p.a.
Post Holder Area Movimento e Terminal
Ciancarlo Basso

AERTRE S.p.a.
Post Holder Area Manutenzione
Geom. *Fabio Pastro*